

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 30/03/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 04/02/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle “spese di istruttoria”, delle “commissioni di attivazione” e “commissioni intermediario” pagate anticipatamente all’intermediario resistente al momento dell’erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non godute in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento stesso, quota quantificata in € 4.396,50, oltre interessi.

L’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 412,65 di cui € 122,83 a titolo di commissione di gestione ed € 289,92 a titolo di “ulteriori rimborsi”.

Ciò premesso, l’intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso ovvero, in subordine, “*di decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 412,65*”.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);

in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;

per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che tutte le commissioni oggetto di richiesta di rimborso hanno natura di oneri *upfront*, poiché remunerano attività svolte dall'intermediario del credito prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest'ultima, ivi inclusi gli oneri relativi al costo di intermediazione del prestito; ciò in quanto risulta prodotto agli atti il documento di conferimento dell'incarico di mediazione dal quale è possibile desumere che l'attività dell'intermediario è stata di fatto circoscritta alla fase propedeutica all'erogazione del prestito.

Le commissioni di cui trattasi devono pertanto essere rimborsate nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.768,07	Tasso di interesse annuale	7,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	326,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/10/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,49%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				350,00	Upfront	38,49%	134,73	0,00	134,73
Commissioni di attivazione (B)				1.369,20	Upfront	38,49%	527,07	289,82	237,25
Oneri di intermediazione (F)				5.711,52	Upfront	38,49%	2.198,64	0,00	2.198,64
Totale				7.430,72					2.570,63

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Tutto ciò premesso e considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013),

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.570,63, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA